

**Ordine PER SERVIZIO**

ORDINE ZSER	Data ord.	Riferimento
-----	-----	<b>N155S21</b>

Il numero ZSER va citato sulla fattura

N. Fornitore presso ns società:

**Spett.le**

.....  
 .....  
 .....

Inizio validità: .....

Fine validità: .....

CIG: .....

**ACCORDO QUADRO**

**PER IL NOLEGGIO A BREVE TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI AD ALIMENTAZIONE IBRIDA**

TRA

**NUCLECO S.p.A.**, società soggetta alla direzione e coordinamento di SOGIN S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ., con sede legale in Roma (00123), alla Via Anguillarese n. 301, C.F. 05081150582, P.IVA 01352541005, per la quale interviene nel presente atto il dott. Luca Cittadini, nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante, munito di poteri idonei (di seguito, per brevità, "NUCLECO" o "Committente")

E

....., con sede legale in ..... (.....), alla Via ....., C.F. e P....., REA ....., per la quale interviene nel presente atto il dott. ...., nella sua qualità di ....., munito di poteri idonei (di seguito, per brevità, "Affidataria" o "Aggiudicataria")

(singolarmente indicati come "Parte" e congiuntamente indicati come "Parti")

PREMESSO CHE

- a) NUCLECO ha la necessità di garantire, per il biennio 2022-2023, un adeguato servizio di noleggio a breve termine senza conducente di veicoli (ad alimentazione ibrida), con relativi servizi connessi;
- b) per il fine di cui sopra, NUCLECO ha esperito apposita procedura aperta accelerata, a norma di quanto prescritto dall'art. 2, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) e dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, co. 4, lett. b) del medesimo D.Lgs., a seguito della quale è risultata aggiudicataria l'Affidataria;
- c) con lettera prot. n..... in data ..... NUCLECO ha dato comunicazione all'Affidataria del provvedimento di aggiudicazione;
- d) con lettera/e prot. n. ... in data ... .. è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- e) con lettera prot. n..... in data ... .. è stato comunicato all'Affidataria il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione efficace;
- f) l'Affidataria ha costituito la garanzia definitiva di cui al successivo art. 9;
- g) l'Affidataria si dichiara edotta sulle condizioni tutte delle attività da svolgere, dichiarandosi disponibile a sottoscrivere il presente Accordo Quadro alle condizioni di seguito indicate;
- h) pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula dell'Accordo Quadro (d'ora in avanti anche denominato "Accordo" o "Contratto").

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – RICHIAMO PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente Accordo ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, le condizioni generali che disciplineranno gli eventuali contratti di noleggio (d'ora in avanti "Contratti Applicativi") relativi al noleggio a breve termine senza conducente di veicoli ad alimentazione ibrida (di seguito "i Servizi" o "il Servizio"). Rientra, inoltre, nell'oggetto dell'Accordo, l'esecuzione di tutte le prestazioni indicate nel "Capitolato

tecnico e prestazionale" messo a gara nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle prestazioni.

Con la stipula del presente Accordo l'Affidataria si obbliga irrevocabilmente nei confronti di NUCLECO a eseguire il Servizio così come richiesto da NUCLECO nelle singole prenotazioni di noleggio, il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo di spesa di cui al successivo art. 6.

L'Affidataria si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti Servizi alle condizioni contenute nel presente Accordo, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati, nonché nell'Offerta Economica presentata in sede di gara.

I Servizi consistono principalmente nel noleggio a freddo di veicoli ad alimentazione ibrida rientranti nei seguenti gruppi/categorie:

- Autovettura Gruppo A - City car con cambio manuale (es. Lancia Ypsilon hybrid o similare);
- Autovettura Gruppo B - Economy con cambio automatico (es. Toyota Yaris hybrid o similare);
- Autovettura Gruppo C - Economy con cambio manuale (es. Ford Fiesta Ecoboost Hybrid o similare);
- Autovettura Gruppo D - Automatic Intermediate con cambio automatico (es. Renault Captur hybrid o similare);
- Autovettura Gruppo E - STATION WAGON con cambio automatico (es. Toyota corolla Hybrid o similare);
- Autovettura Gruppo F - SUV Compact (es. Ford PUMA HYBRID o similare);
- Veicolo Gruppo G - Furgoni (es. Fiat Ducato 35 qI Ecofuel (metano) o similari).

L'Affidataria è tenuta a dotare tutti gli autoveicoli oggetto del noleggio con le seguenti polizze assicurative **obbligatorie**:

- o Responsabilità Civile Automobilistica (RCA) per danni causati a terzi, come da normative nazionali vigenti;
- o Pacchetto coperture furto, incendio **e danni causati dal conducente di NUCLECO al veicolo noleggiato**;
- o Polizza per infortunio del conducente.

**Eventuali pacchetti assicurativi aggiuntivi potranno essere attivati in via facoltativa al momento di ogni singola prenotazione di noleggio. In tal caso NUCLECO riconoscerà all'Affidataria un corrispettivo aggiuntivo che l'Affidataria quantificherà e indicherà nel Contratto Applicativo di noleggio.**

Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Accordo, l'Affidataria è tenuta a presentare – assumendone i relativi rischi – un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale

comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Servizi affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo.

L'Affidataria è obbligata a mantenere e adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

L'Affidataria riconosce che il Servizio è essenziale per l'immagine e le esigenze di NUCLECO e si impegna a realizzarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

NUCLECO si riserva la facoltà di affidare ad altri soggetti, in presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, talune delle prestazioni dedotte nel presente Accordo, senza che l'Affidataria possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

Durante tutto il periodo di durata del Contratto, L'Affidataria è tenuta a garantire la disponibilità di uffici/stazioni di noleggio, dislocati in tutto il territorio nazionale e, in particolare, presso gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Torino Caselle, oltre che presso le stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Palermo Centrale, Napoli Centrale, Bari Centrale e Bologna Centrale, pena la risoluzione del contratto in danno all'Affidataria.

### **ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI**

I Servizi oggetto dell'Accordo Quadro e tutte le altre prestazioni dovute dall'Affidataria sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti di seguito elencati:

- CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE;
- OFFERTA ECONOMICA presentata in gara dall'Affidataria;
- ELENCO DEGLI UFFICI/STAZIONI DI NOLEGGIO trasmesso dall'Affidataria ai fini della stipula del presente Contratto;
- PROTOCOLLO DI LEGALITÀ APPLICATO DALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SOGIN S.P.A.

I suddetti documenti formano parte integrante ed essenziale del contratto, pur quando non siano materialmente allegati al presente Accordo, in quanto l'Affidataria dichiara di averli conosciuti e accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

L'esecuzione del presente Accordo e dei relativi Contratti Applicativi che verranno commissionati da NUCLECO attraverso appositi ordinativi, emessi di volta in volta sulla base delle effettive esigenze della stessa NUCLECO, è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei documenti contrattuali di cui sopra;
- b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per NUCLECO. Norme e disposizioni queste di cui l'Affidataria dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Accordo Quadro;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti.

In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dall'Affidataria ai fini della dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dell'Accordo e dei relativi Contratti Applicativi.

L'Affidataria si impegna a redigere i Contratti Applicativi di noleggio in conformità alle previsioni formulate nella documentazione contrattuale posta a base di gara. Qualora le disposizioni dei Contratti Applicativi predisposti dall'Affidataria in occasione di ogni singolo noleggio dovessero risultare difformi o contrari alle suddette previsioni, le stesse sono da intendersi nulle e automaticamente sostituite dalla pertinente disciplina contemplata nel presente Accordo Quadro.

#### **ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Gli appalti specifici afferenti all'Accordo Quadro verranno affidati da NUCLECO attraverso l'emissione di prenotazioni di noleggio che verranno di volta in volta inviati all'Affidataria, secondo le modalità previste dal sistema di prenotazione dello stesso aggiudicatario.

L'Affidataria si impegna a emettere apposito voucher in formato elettronico, che riporterà tutti i dati afferenti alla suddetta prenotazione.

Il direttore di esecuzione del contratto di NUCLECO, o suo incaricato, provvederà a emettere richiesta di prenotazione del veicolo con un anticipo di norma non inferiore a 24h (*ventiquattro*) ore. L'Affidataria si

impegna a fornire il veicolo richiesto nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle esigenze di NUCLECO e del rispetto dei termini di definizione dei singoli Contratti Applicativi.

Si precisa che i Contratti Applicativi verranno sottoscritti per ogni singolo noleggio e presenteranno uno specifico numero progressivo. I Servizi potranno avere inizio, a tutti gli effetti, soltanto dopo il perfezionamento dei suddetti Contratti Applicativi.

Ogni dipendente di NUCLECO, munito di apposito voucher emesso dall'Affidataria, sarà autorizzato ad usufruire del servizio oggetto del presente Accordo, previa sottoscrizione dell'apposito Contratto Applicativo predisposto dall'Affidataria in vista del noleggio stesso. Tale Contratto sarà redatto dall'Affidataria in conformità alle regole pattuite nel presente Accordo.

Per ciascun noleggio, il Contratto Applicativo dovrà recare la sottoscrizione del dipendente di NUCLECO che ritirerà il veicolo e sul quale dovranno essere riportati i seguenti dati minimi:

- Numero progressivo del contratto di noleggio;
- Numero del voucher;
- Generalità del conducente di NUCLECO;
- Gruppo/Categoria di apparenza del veicolo richiesto in fase di prenotazione;
- Gruppo/Categoria di appartenenza dell'autoveicolo offerto in noleggio;
- Dettagli del veicolo in noleggio;
- Stazione/Ufficio d'inizio del noleggio;
- Stazione/Ufficio di rientro concordata;
- Informazioni sul noleggio (durata concordata, stima analitica dei costi di noleggio, percorrenza chilometrica massima, Km alla consegna, data e ora di consegna, dichiarazione di assenza di danni visibili);
- Eventuali ulteriori e giustificati addebiti in conformità alle specifiche previsioni del Contratto Applicativo e alle previsioni della documentazione contrattuale di cui all'art. 3.

Il Direttore di esecuzione del contratto e/o il dipendente di NUCLECO sono autorizzati a controllare i mezzi prima del loro ritiro presso l'ufficio/stazione di noleggio dell'Affidataria. Le eventuali non conformità dovranno essere risolte e i risultati della difformità rispetto alle richieste saranno registrate nel rapporto di consegna.

L'Affidataria si impegna a consegnare gli autoveicoli oggetto del servizio nelle migliori condizioni e con il serbatoio pieno di carburante e con il pacco batterie carico, presso una qualsiasi stazione della stessa Affidataria sul territorio nazionale.

Nel caso di mancata disponibilità di autoveicoli del gruppo oggetto della richiesta di prenotazione, l'Affidataria si impegna a mettere a disposizione una vettura di livello superiore, alle stesse condizioni economiche previste per quella risultata indisponibile.

L'Affidataria è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Applicativi.

L'Affidataria è obbligata ad apprestare un'organizzazione idonea a garantire l'esecuzione contemporanea anche di più servizi oggetto del presente Accordo, con il risultato di una complessiva e unitaria realizzazione, a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni dell'Accordo medesimo e degli atti in esso richiamati.

L'Affidataria risponderà verso NUCLECO del risultato sopra indicato rimanendo obbligata, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni, a provvedere all'esecuzione a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per NUCLECO.

In nessun caso potranno essere richiesti pagamenti diretti, conguagli o altri corrispettivi al personale dipendente di NUCLECO. Di conseguenza ogni addebito dovrà essere fatturato a NUCLECO con le modalità descritte all'art. 7 del presente accordo quadro.

L'Affidataria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Contratto ai propri collaboratori coinvolti nell'esecuzione del servizio.

Nell'esecuzione del presente servizio, l'Affidataria si avvarrà, sotto il proprio coordinamento e la propria responsabilità, della collaborazione e del supporto dei propri dipendenti.

L'Affidataria dovrà svolgere la propria attività in costante collegamento con il Direttore di esecuzione del contratto di NUCLECO.

L'Affidataria si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione al Direttore di esecuzione del contratto di NUCLECO di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e, conseguentemente, dei singoli Contratti Applicativi.

**Referenti NUCLECO per l'esecuzione del contratto:**

.....

Dott.ssa Annamaria Iannelli - cell ..... – e-mail: [iannelli@nucleco.it](mailto:iannelli@nucleco.it)

**ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata dell'Accordo Quadro è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità del presente Accordo, eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Tale proroga (c.d. tecnica) è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'Affidataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste dall'Accordo agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero più favorevoli per NUCLECO. Tale facoltà potrà essere esercitata con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla naturale scadenza dell'Accordo a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata PEC.

Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Applicativi andassero oltre il termine di validità di cui sopra, la durata dell'Accordo si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti.

Detta estensione del termine di validità non darà all'Affidataria alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

La durata del presente Contratto non è tacitamente rinnovabile.

NUCLECO si riserva di prorogare la durata del presente Accordo Quadro nel caso in cui, allo scadere del suo termine di durata, non sia stato esaurito il relativo importo complessivo massimo di cui al successivo art. 6. L'eventuale proroga verrà disposta da NUCLECO nei limiti del completo esaurimento di detto importo complessivo massimo di spesa. Ciò avverrà su comunicazione scritta di NUCLECO che verrà inviata al fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale dell'Accordo.

**ART. 6 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo complessivo dell'Accordo, al netto del ribasso unico presentato in gara, è pari a € .....  
(euro ...../.....).



In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi al servizio in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza; pertanto, tali costi della sicurezza sono pari a 0 (zero).

Tutti gli importi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

#### **ART. 7 – CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

I Servizi oggetto del presente Accordo saranno compensati con i prezzi unitari indicati nell'offerta economica presentata in gara dall'Affidataria, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta.

L'Affidataria espressamente dichiara che i prezzi offerti sono stati formulati in base a propri calcoli, indagini e stime, avuto riguardo alle condizioni e modalità tutte relative all'esecuzione del Servizio. I prezzi offerti, pertanto, compensano l'Affidataria di ogni e qualsivoglia prestazione e attività prevista dal presente Accordo a carico dell'Affidataria medesima.

Tutti i Servizi oggetto del presente Accordo sono compensati con i seguenti canoni giornalieri di noleggio:

<b>Noleggio Autovettura Gruppo A - City car con cambio manuale</b> (es. Lancia Ypsilon hybrid o similare)		
1	per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese	€
2	per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese	€
3	per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese	€
<b>Noleggio Autovettura Gruppo B - Economy con cambio automatico</b> (es. Toyota Yaris hybrid o similare)		
4	per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese	€
5	per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese	€
6	per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese	€
<b>Noleggio Autovettura Gruppo C - Economy con cambio manuale</b> (es. Ford Fiesta Ecoboost Hybrid o similare)		
7	per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese	€
8	per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese	€
9	per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese	€
<b>Noleggio Autovettura Gruppo D - Automatic Intermediate con cambio automatico</b> (es. Renault Captur hybrid o similare)		
10	per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese	€
11	per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese	€
12	per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese	€
<b>Noleggio Autovettura Gruppo E - STATION WAGON con cambio automatico</b> (es. Toyota corolla Hybrid o similare)		
13	per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese	€
14	per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese	€
15	per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese	€

<b>Noleggior Autovettura Gruppo F - SUV Compact</b> (es. Ford PUMA HYBRID o similare)		
<b>16</b>	per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese	€
<b>17</b>	per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese	€
<b>18</b>	per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese	€
<b>Noleggior veicolo Gruppo G - Furgoni</b> (es. Fiat Ducato 35 qI Ecofuel (metano) o similari)		
<b>19</b>	per percorrenze chilometriche fino a 3.000 Km/mese	€
<b>20</b>	per percorrenze chilometriche fino a 4.500 Km/mese	€
<b>21</b>	per percorrenze chilometriche fino a 6.000 Km/mese	€
<b>22.</b>	Oneri per eventuale riconsegna del veicolo presso una stazione di noleggio diversa da quella iniziale	€

Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Le tariffe di cui sopra includono i seguenti servizi, da considerarsi in ciascun noleggio, indipendentemente della relativa categoria/gruppo:

- o Coperture assicurative obbligatorie come descritte all'art. 4 del Capitolato tecnico e prestazionale;
- o Esonero di responsabilità per danni causati dal conducente di NUCLECO al veicolo noleggiato;
- o Esonero di responsabilità per incendio e furto;
- o Protezione infortuni;
- o Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- o Carta verde;
- o Tassa di circolazione;
- o Dotazioni di serie del modello;
- o Sostituzione del mezzo in caso di incidente o guasto entro 12H dalla richiesta;
- o Soccorso stradale;
- o Sostituzione degli pneumatici in caso di foratura o danni;
- o Franchigia di minimo 2 (due) ore rispetto all'orario previsto per la riconsegna;
- o Pneumatici invernali e/o catene da neve nei periodi previsti secondo gli obblighi di legge;
- o Comunicazioni di cui all'art. 94, co. 4-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, laddove la durata del noleggio sia superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi, così come previsto all'art. 5 del Capitolato tecnico e prestazionale.
- o Eventuali altri servizi già compresi nel normale canone di noleggio, anche se non specificatamente indicati nell'elenco sopra formulato.

In riferimento all'ipotesi di sostituzioni del veicolo in caso di incidente e/o guasto, l'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 12 (dodici) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura degli uffici/stazioni di noleggio più vicine per la sostituzione.

Nel caso di noleggio di durata inferiore al giorno, NUCLECO riconosce all'Affidataria l'intera giornata di noleggio.

Ogni addebito dovrà essere fatturato a NUCLECO con le modalità di seguito indicate.

In nessun caso potranno esser richiesti pagamenti diretti, conguagli o altri corrispettivi ai dipendenti/conducenti di NUCLECO.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile, successivamente alla ricezione del documento di Entrata Merci e dovranno essere suddivise per targa, secondo le indicazioni fornite dal Direttore di esecuzione del contratto NUCLECO.

Prima dell'emissione della fattura l'Affidataria dovrà richiedere a NUCLECO il numero dell'Entrata Merci (EM), che rappresenta il benestare alla fatturazione, da riportare nel campo Causale.

Per ciascun Contratto Applicativo, ai fini della verifica delle prestazioni rese, entro 30 giorni successivi alla scadenza del mese cui le prestazioni si riferiscono, NUCLECO provvederà a contabilizzare le prestazioni effettivamente rese dall'Affidataria secondo quanto indicato nel presente articolo.

Entro il termine di cui sopra, NUCLECO provvederà a emettere e inviare all'Affidataria il documento contabile "Entrata Merci" con l'indicazione degli importi da corrispondere. Ricevuto tale certificato, l'Affidataria emetterà fattura, allegando alla medesima la relativa Entrata Merci.

La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) ai sensi del d.lgs. n. 127/2015.

Le fatture in formato elettronico dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [ricezione.fatture@pec.nucleco.it](mailto:ricezione.fatture@pec.nucleco.it), con indicazione del codice destinatario 0000000 (sette volte zero).

Per le fatture emesse dall'Affidataria nei confronti della NUCLECO si applica il meccanismo dello split payment, ne consegue che l'IVA addebitata in fattura è versata direttamente all'Erario e non corrisposta all'Affidataria. Sulla fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura - scissione dei pagamenti - ex art. 17-ter del d.P.R. 633/1972.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario, al trentesimo giorno dalla data di ricevimento fattura, completa di ogni necessario elemento, inclusi il n. Entrata Merci, n. Contratto/n. ordine di acquisto, e il n. di CIG sopra indicato.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell'Affidataria, troverà applicazione l'art. 30, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Tutti i pagamenti d'importo superiore a 5.000 € saranno subordinati all'esito delle verifiche previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Accordo avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, previste nel successivo art. 10, in cui l'Affidataria è incorsa.

**Referenti NUCLECO per le fattispecie amministrative:**

Dott.ssa Silvia De Carli - tel. 06 30345231 - e-mail [decarli@nucleco.it](mailto:decarli@nucleco.it)

È esclusa la possibilità per l'Affidataria di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.

L'Affidataria prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.

**ART. 8 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI E CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO**

Tutti i prezzi di cui al precedente articolo si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine di durata dello stesso.

Ove ricorrano circostanze imprevedibili, si applica l'art. 1664, co. 1, cod. civ.

Per le prestazioni del presente Accordo è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi di cui all'art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti e con le modalità di seguito illustrate.

NUCLECO riconoscerà annualmente all'Affidataria, a partire dal secondo anno di vigenza del presente Contratto, l'aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, nell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), comprensivo dei tabacchi, pubblicato nel mese di adeguamento. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse all'esito dell'istruttoria condotta da NUCLECO.

La revisione comporterà una variazione dei canoni dei veicoli ancora da noleggiare, senza alcun effetto sui canoni dei veicoli già in noleggio.

#### **ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Accordo e relativi Contratti Applicativi, l'Affidataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha costituito la garanzia a mezzo di ..... n. .... emessa il..... rilasciata da .....in data ....., fino alla concorrenza di €...../.. (euro.....), ed acquisita agli atti di NUCLECO.

La suddetta garanzia non potrà essere svincolata prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'Accordo Quadro e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

#### **ART. 10 – PENALITÀ**

Salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui l'Affidataria risultasse inadempiente alle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro e/o ai singoli Contratti Applicativi e/o al Capitolato tecnico e prestazionale, NUCLECO potrà applicare all'Affidataria medesima le penali appresso stabilite:

- a) Penali pari all'1% dell'importo del Contratto Applicativo per ogni giorno (o frazione) di ritardo nella consegna del veicolo prenotato con almeno 24H di anticipo;
- b) Penali pari all'1% dell'importo del Contratto Applicativo per ogni giorno (o frazione) di ritardo nella consegna del veicolo sostitutivo in caso di incidente e/o guasto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da NUCLECO all'Affidataria; a fronte delle menzionate contestazioni, l'Affidataria dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni a NUCLECO nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accettabili a giudizio insindacabile di NUCLECO, ovvero non siano presentate nel termine sopra previsto, saranno applicate all'Affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

NUCLECO potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Affidataria a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della garanzia definitiva di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le penalità nel loro complesso sono applicabili fino alla percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro come fissato al precedente Art. 6, al raggiungimento della quale la NUCLECO si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Affidataria prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di NUCLECO a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Applicativi.

#### **ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SUBAPPALTO**

È fatto espresso divieto all'Affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro e i relativi singoli Contratti Applicativi, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, NUCLECO avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Applicativi.

*[da inserire se il subappalto è vietato perché non dichiarato nel DGUE in sede di offerta]*

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Affidataria di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Applicativi.

*[ovvero da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta]*

Il subappalto è il contratto con il quale l'Affidataria affida a terzi l'esecuzione di parte dei Servizi oggetto del contratto di appalto. Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia, ivi compreso l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Saranno subappaltabili solo le seguenti prestazioni indicate dall'Affidataria all'atto dell'offerta.....

L'Affidataria, previa autorizzazione scritta del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, potrà subappaltare parte dei servizi allo stesso affidati, ad imprese in possesso di requisiti di ordine generale e requisiti tecnico-operativi adeguati all'entità e alla tipologia dei servizi oggetto di subappalto.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'Affidataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di NUCLECO dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 12 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Al presente Accordo verranno altresì applicate le condizioni stabilite dal Protocollo di legalità in materia di appalti, sottoscritto da SOGIN S.p.A. con le Prefetture di Alessandria, Casera, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli.

Conseguentemente l'Affidataria e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo sono tenuti a osservare tutto quanto prescritto nel citato Protocollo, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo e dei relativi Contratti Applicativi.

#### **ART. 13 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Nell'esecuzione del servizio in oggetto, l'Affidataria si impegna a:

- a) ottemperare nei confronti del proprio personale, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e contrattuali in materia di lavoro, di sicurezza e di assicurazioni sociali, ivi inclusi contratti collettivi di lavoro, assumendo a carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali;
- b) applicare o far applicare nei confronti dei suddetti soggetti, in caso di rapporto di dipendenza, trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e in genere da ogni altro accordo collettivo, successivamente stipulato per la categoria;
- c) osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne NUCLECO da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti

Applicativi, resteranno a esclusivo carico dell'Affidataria, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui sopra. L'Affidataria, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di NUCLECO, assumendosene ogni relativa alea.

#### **ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Affidataria si impegna a effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto esclusivamente per le finalità e con le modalità strettamente necessarie all'esecuzione di tali attività e alla prestazione di detti servizi.

A tal fine l'Affidataria, quale autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a conformarsi pienamente alle applicabili disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, recante il Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il "RGPD"), e a adottare le misure di sicurezza ivi previste.

In particolare, l'Affidataria si impegna a osservare e a far osservare ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali che operano sotto la propria autorità gli obblighi previsti dal RGPD e ad assicurare il rispetto da parte dei medesimi degli obblighi di riservatezza e sicurezza degli eventuali dati contenuti in qualsiasi documento, supporto o archivio di cui vengano anche occasionalmente a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

#### **ART. 15 – AUTORIZZAZIONI**

L'Affidataria dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., del presente Accordo e del risarcimento dei danni, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dei Servizi, secondo le norme, le leggi e i regolamenti vigenti.

L'Affidataria darà immediata comunicazione a NUCLECO di ogni eventuale cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, dei Servizi, anche per cause ad esso non imputabili.

In tal caso, NUCLECO avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., il presente Accordo e i relativi Contratti Applicativi, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di chiedere il risarcimento di eventuali danni.



#### **ART. 16 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

L'Affidataria dichiara di essere a conoscenza della circostanza che NUCLECO ha adottato un Codice Etico e un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, entrambi disponibili sul sito [www.nucleco.it](http://www.nucleco.it).

L'Affidataria dichiara di operare ai fini degli adempimenti di cui al presente Contratto in assoluta conformità alle prescrizioni del citato Decreto. L'Affidataria si impegna, altresì, a rispettare, per quanto di propria competenza, il Codice Etico e il Modello 231 di NUCLECO e a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione del documento citato.

Ogni e qualsiasi violazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché del Codice Etico e del Modello di NUCLECO, costituirà causa di risoluzione ipso iure del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà della Parte non inadempiente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

#### **ART. 17 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE**

NUCLECO prende atto che l'Affidataria, nel rispetto della normativa italiana applicabile, nonché del U.S. Foreign Corrupt Practices Act e del United Kingdom Bribery Act ove applicabili, è soggetta a leggi anticorruzione e/o a leggi che vietano l'erogazione di denaro o di qualsiasi altra utilità a terzi, con l'intento di influenzarne in maniera indebita il giudizio e le azioni. Anche NUCLECO è altresì soggetta ad analoga normativa, inoltre dispone di policy interne e procedure che proibiscono comportamenti illeciti o contrari ai principi dell'etica professionale.

L'Affidataria espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Affidataria non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.

civ., per fatto e colpa dell'Affidataria, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ART. 18 – ADESIONE AI REQUISITI DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI CUI ALLO STANDARD SA8000**

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Affidataria si impegna a prendere visione e a condividere la Politica di Responsabilità Sociale di NUCLECO disponibile sul sito web [www.nucleco.it](http://www.nucleco.it), rispettando i principi e gli indirizzi in essa richiamati, prendendo atto delle aspettative di NUCLECO circa il comportamento atteso dai propri fornitori dal punto di vista etico e impegnandosi a perseguire la conformità alle leggi vigenti che disciplinano i requisiti dello standard SA8000:2014.

#### **ART. 19 – PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS**

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidataria attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito nell'ultimo triennio incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di NUCLECO nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ART. 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Per tutta la durata del presente Contratto e nell'esecuzione dello stesso, l'Affidataria si impegna ad assumere e a adempiere diligentemente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Il conto corrente bancario dedicato alle transazioni finanziarie è il seguente:

Banca ..... - c/c ..... – Codice IBAN: .....

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

Il Sig. ...., nato a ..... (.....) il ..... residente a.....in via..... C.F.: .....

Eventuali variazioni che dovessero intervenire sulle persone delegate a operare sul conto corrente dovranno essere tempestivamente comunicate.

#### **ART. 21 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempimento da parte dell'Affidataria anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o PEC da NUCLECO per porre fine all'inadempimento, NUCLECO ha facoltà di

considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Applicativi ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

Fermo quanto precede, NUCLECO si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata A/R o PEC in ciascuno dei casi descritti al successivo art. 23.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, NUCLECO ha diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Affidataria per il risarcimento dell'ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di NUCLECO di procedere all'esecuzione del presente Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Applicativi tramite soggetto terzo diverso dall'Affidataria, a spese di quest'ultima.

Nei casi di risoluzione di uno o più Contratti Applicativi senza che ciò comporti la risoluzione anche dell'Accordo Quadro, NUCLECO ha diritto di escutere la cauzione per un ammontare proporzionato al valore che il singolo Contratto Applicativo ha rispetto al valore complessivo dell'Accordo Quadro o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **ART. 22 – RECESSO UNILATERALE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, NUCLECO si riserva la facoltà di recedere unilateralmente sia dall'Accordo sia dai singoli Contratti Applicativi in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione degli stessi, senza necessità di motivazione alcuna dandone comunicazione all'Affidataria con lettera Raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari.

In caso di recesso, all'Affidataria stessa saranno riconosciuti esclusivamente i compensi per le prestazioni rese sino alla data di efficacia del recesso senza che essa possa avere null'altro a pretendere a titolo di indennizzi, risarcimenti, maggiori compensi o quant'altro, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

#### **ART. 23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

NUCLECO ha facoltà di risolvere il presente Contratto mediante semplice lettera raccomandata A/R o PEC, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima

Procedura e/o per la stipula dell'Accordo Quadro e/o per lo svolgimento delle attività previste nel medesimo Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi;

- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Affidataria di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d) adozione di comportamenti in violazione dei principi generali del Modello organizzativo di NUCLECO ex D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
- e) inadempimento di uno o più degli obblighi cui è tenuta l'Affidataria in virtù degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- f) violazione di quanto dichiarato in materia di Pantouflage – Revolving doors;
- g) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidataria ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, co. 3 del D.P.R. 445/2000;
- h) tutte le ipotesi di risoluzione obbligatoria o facoltativa previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016;
- i) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell'oggetto dell'Accordo e/o dei Contratti Applicativi, ovvero cessione dell'Accordo medesimo e/o dei Contratti Applicativi;
- j) mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati;
- k) utilizzazione di veicoli non rispondenti alle condizioni contrattuali o privi delle prescritte autorizzazioni di legge;
- l) accertata indisponibilità, anche di una sola, delle stazioni di noleggio presso gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Torino Caselle, oltre che presso le stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Palermo Centrale, Napoli Centrale, Bari Centrale e Bologna Centrale;
- m) sospensione nell'esecuzione dell'Accordo da parte dell'Affidataria;
- n) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- o) aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a tutela dell'ambiente;

- p) mancato rispetto di quanto prescritto dal Protocollo di Legalità di cui all'art. 12;
- q) al verificarsi di ogni altra ipotesi espressamente contemplata dal presente Accordo Quadro.

La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui NUCLECO dichiara all'Affidataria, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo, l'Affidataria ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo.

In caso di applicazione della presente clausola risolutiva espressa, l'Affidataria è, in ogni caso, tenuta al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno arrecato a NUCLECO in conseguenza dell'inadempimento.

#### **ART. 24 – RISERVATEZZA**

Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l'Affidataria assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Applicativi, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Applicativi.

L'Affidataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'Affidataria dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

L'Affidataria si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e relativi Contratti Applicativi possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.

È fatto espresso divieto all'Affidataria di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate in esecuzione dei Contratti Applicativi, salvo espressa autorizzazione di NUCLECO.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidataria anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, NUCLECO ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e relativi Contratti

Applicativi, fermo restando che l'Affidataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a NUCLECO.

#### **ART. 25 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie derivanti dal presente Contratto è esclusivamente competente il Foro di Roma, anche con riferimento ai singoli Contratti Applicativi.

#### **ART. 26 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti del presente Contratto sono soggetti ad IVA e, pertanto, ai sensi degli artt. 5, secondo comma, e 40 del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 s.m.i., il presente contratto sarà registrato a tassa fissa e, in caso d'uso, a spese della Parte che risulterà inadempiente.

.....  
Il legale rappresentante  
Dott. ....  
**F.to digitalmente**

NUCLECO S.p.A.  
Il legale rappresentante  
Dott. Luca Cittadini  
**F.to digitalmente**

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del cod. civ., l'Affidataria dichiara di aver letto indistintamente tutte le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nel presente Contratto, e in particolare accetta espressamente le condizioni che stabiliscono a favore del Committente limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'Affidataria decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, come regolamentate nei seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

.....  
Il legale rappresentante  
Dott. ....  
**F.to digitalmente**